

N. R.G. 4/2022



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione prima civile – Ufficio fallimenti

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati,

dott.ssa Roberta Brera – Presidente f.f.

dott. Corrado Croci - Giudice rel.

dott.ssa Elisabetta Bianco - Giudice

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall., proposto da L.I.P. S.n.c. di Guidetti Aldino e Roberto, c.f. – part. IVA 01225570058, con sede legale in Incisa Scapaccino (AT) – Regione Prata n. 89 in data 14.07.2022, prima dell'entrata in vigore del c.c.i. e dunque soggetto alla disciplina della I. fall. (art. 390, co. 2, c.c.i.);

esaminata la documentazione allegata;

udito il Giudice relatore;

ritenuta la competenza di questo Tribunale di Alessandria;

rilevato che sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi chiusi al 2019, 2020 e 2021;

verificata la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

considerato che non essendo stata proposta istanza di fallimento e la necessità di verificare se sciogliere la riserva con la presentazione di un accordo di ristrutturazione o di una proposta di concordato, secondo quanto previsto dall'art. 161, 6° co., 2° periodo, I. fall., il termine da concedersi ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall. può essere fissato nella misura di 90 giorni, considerato che, trattandosi di domanda di concordato non preceduta

o contestuale ad un'istanza di fallimento, agli effetti di quanto prevede l'art. 3 l. 742/69, in riferimento all'art. 92 l. Ord. Giud., il termine così concesso resta soggetto a sospensione feriale;

ritenuto altresì necessario procedere alla nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, 3° co., 4° periodo, l. fall.;

ritenuto, inoltre, per le ragioni di cui sopra, di porre a carico della ricorrente i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, 6° e 8° co., l. fall.:

- preso atto che l'ultimo bilancio depositato risale all'esercizio 2021 e che la situazione patrimoniale aggiornata è stata elaborata al 30.04.2022, deposito di una situazione patrimoniale più aggiornata, e comunque non anteriore alla data di deposito del ricorso ex art. 161 l. fall., il 25.11.2021, entro il 3.09.2022;
- deposito, a cadenza mensile, dal 3.09.2022, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile dal 3.09.2022, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;
- deposito, a cadenza mensile dal 3.09.2022, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese sull'attività aziendale;
- deposito, con periodicità mensile dal 3.09.2022, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- deposito, a cadenza mensile dal 3.09.2022, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere verso le banche o intermediari finanziari, con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto rapporti, dal deposito del ricorso, ed una dettagliata esposizione dell'utilizzo degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile dal 3.09.2022, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;

- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, 7° co., l. fall. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

P.Q.M.

fissa termine di giorni 90 ex art. 161, 6° co., l. fall. a decorrere dal deposito del presente provvedimento;

nomina commissario giudiziale il dr. Silvano CREMONESI, al quale attribuisce un fondo spese di € 10.000 a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva.

Si comunichi anche al dr. CREMONESI.

Alessandria, 27.07.2022

Il Presidente

Il Giudice rel.

Dott.ssa Roberta Brera

Dott. Corrado Croci